

Avv. Stefano Di Giacomo Avv. Antonino Di Giacomo

Via Sorda Sampieri 27 – 97015 – Modica

Email: digiacomostudiolegale@gmail.com; Pec: stefano.digiacomodigiacomo@avvragusa.legalmail.it;

Tel: 3395496423 fax: 09321613917

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO IN RIASSUNZIONE DINANZI AL GIUDICE RITENUTO

COMPETENTE

Ex art. 414 con istanza cautelare ex art. 700 cpc con richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte e istanza di notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Nell'interesse della sig.ra **CAMPAILLA GIUSEPPINA (C.F.: CMPGPP81B43H163R)** nata a Ragusa (RG) il 03.02.1981 e residente ad Ispica (RG) alla Via Degli Studi 10 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Di Giacomo (c.f.: DGCNN54L15F258D) del foro di Ragusa e Avv. Stefano Di Giacomo (c.f.: DGCSFN89D27H163G) del foro di Ragusa ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale in Modica alla Via Sorda Sampieri 27, che la rappresentano e difendono congiuntamente e/o disgiuntamente in virtù di procura in calce al presente atto che ha ritualmente proposto Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica e successivamente al Ministero della Pubblica Istruzione per il tramite dell' l'Avvocatura Generale dello Stato Ct 6145/21 ha proposto atto di Opposizione ai sensi dell'art. 10 del D.P.R 24.11.1971 chiedendo il trasferimento della controversia in sede giurisdizionale dinanzi al T.A.R. competente di Catania e che in data 31/03/2021 veniva presentato ricorso numero registro generale 447/2021. *Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il seguente numero di telefax:09321613917 ovvero presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: stefano.digiacomodigiacomo@avvragusa.legalmail.it.*

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore con sede in Roma 00153 Viale Trastevere 76/A (C.F.:



Avv. Stefano Di Giacomo Avv. Antonino Di Giacomo

Via Sorda Sampieri 27 – 97015 – Modica

Email: digiacomostudiolegale@gmail.com; Pec: stefano.digiaco@avvragusa.legalmail.it;

Tel: 3395496423 fax: 09321613917

80185250588) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura di Stato in Roma alla
Via Portoghesi 12 cap 00186 pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- **Resistente**

NONCHE' CONTRO

Ambito Territoriale di Catania - Ufficio VII - in persona del legale
rappresentante pro tempore con sede in Catania alla P. Mascagni 52 – 95131
(c.f.: 80008730873) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catania alla Via Vecchia Ognina, 149 cap 95127 pec:
ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

- **Resistente**

E NEI CONFRONTI

Della sig.ra Leone Gaetana residente in Viagrande (CT) alla Via Giovanni Paolo
II n. 13 - 95029 inserita nella classe di concorso A046, nonché nei confronti di
tutti gli altri docenti iscritti e utilmente collocati nella Graduatoria Provinciale
per le supplenze di seconda fascia (GPS) dell'Ambito Territoriale di Catania
classe di concorso A046 e comunque nei confronti di tutti i docenti che si
troverebbero scavalcati in graduatoria per il punteggio della ricorrente

- controinteressati

PREMESSO CHE

- L'odierna ricorrente in riassunzione, per il tramite dello scrivente difensore,
depositava in data 31/03/20021 ricorso dinnanzi al TAR di Catania ricorso
numero di registro generale 447/ del 2021, contro gli odierni resistenti e
controinteressati e più nello specifico contro Ministero dell'istruzione,
dell'università e della Ricerca, Ambito Territoriale di Catania e della sig.ra
Leone Gaetana residente in Viagrande (CT) alla Via Giovanni Paolo II n. 13 -



Avv. Stefano Di Giacomo Avv. Antonino Di Giacomo

Via Sorda Sampieri 27 – 97015 – Modica

Email: digiacomostudiolegale@gmail.com; Pec: stefano.digiacomo@avvragusa.legalmail.it;

Tel: 3395496423 fax: 09321613917

95029 inserita nella classe di concorso A046, nonché nei confronti di tutti gli altri docenti iscritti e utilmente collocati nella Graduatoria Provinciale per le supplenze di seconda fascia (GPS) dell'Ambito Territoriale di Catania classe di concorso A046 (discipline giuridiche ed economiche) e comunque nei confronti di tutti i docenti che si troverebbero scavalcati in graduatoria per il punteggio della ricorrente;

il procedimento assumeva n. 00447/2021 del R.G. del Tar sezione staccata di Catania;

- il Tar, con provvedimento del 9.06.2021 ritenendo la propria giurisdizione e competenza sospendeva i provvedimenti impugnati, così provvedendo:

“ritenuta, al sommario esame proprio della fase cautelare che il ricorso sia fondato in relazione al mancato riconoscimento dei punteggi spettanti alla ricorrente per i certificati informativi rilasciati dal liceo classico Umberto 1 di Ragusa e per il certificato Eipass7, così come rispetto al non motivato dimezzamento dei punteggi spettanti per i servizi scolastici svolti dalla medesima ricorrente negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017;

ritenuto altresì sussistente il requisito del periculum in mora, attesa la necessità di ottenere tempestivamente il corretto inserimento in graduatoria in vista delle chiamate per le supplenze per il prossimo anno scolastico; fissando poi l'udienza di merito in data 10.02.2022”

- a seguito di ciò, la scuola capofila IPSS L. Mangano di Catania, per la dovuta rettifica dei punteggi, ha attribuito il seguente punteggio nelle graduatorie GPS e più nello specifico nelle graduatorie :

AAAA	pos. 688 punti 65 (1 ^a fascia);
EEEE	pos. 714 punti 65,(1 ^a fascia);
A046	pos. 123 punti 62 (2 ^a fascia)
PPPP	pos. 50 punti 24,50 (1 ^a fascia)



Avv. Stefano Di Giacomo Avv. Antonino Di Giacomo

Via Sorda Sampieri 27 – 97015 – Modica

Email: digiacomostudiolegale@gmail.com; Pec: stefano.digiacomodigiacomo@avvragusa.legalmail.it;

Tel: 3395496423 fax: 09321613917

- Alla predetta udienza il giudice relatore solleva d'ufficio il difetto di giurisdizione e con sentenza del 10.02.2022 pubblicata il 31.03.2022 dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione;

Si impone, quindi, per rito e per migliore intelligenza della vicenda la
TRASCRIZIONE DEL RICORSO ORIGINARIO

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI CATANIA

ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

E CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

- ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 e art. 48 del D.Lgs n. 104/2010

*Nell'interesse della sig.ra **CAMPAILLA GIUSEPPINA (C.F.: CMPGPP81B43H163R)** nata a Ragusa (RG) il 03.02.1981 e residente ad Ispica (RG) alla Via Degli Studi 10 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Di Giacomo (c.f.: DGCNN54L15F258D) del foro di Ragusa e Avv. Stefano Di Giacomo (c.f.: DGCSFN89D27H163G) del foro di Ragusa ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Modica alla Via Sorda Sampieri 27, che la rappresentano e difendono congiuntamente e/o disgiuntamente in virtù di procura in calce al presente atto che ha ritualmente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.*

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il seguente numero di telefax: 09321613917 ovvero presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: stefano.digiacomodigiacomo@avvragusa.legalmail.it.

- Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore con sede in Roma 00153 Viale Trastevere 76/A (C.F.: 80185250588) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura di Stato in Roma alla Via Portoghesi 12 cap 00186 pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it



Avv. Stefano Di Giacomo Avv. Antonino Di Giacomo

Via Sorda Sampieri 27 – 97015 – Modica

Email: digiacomostudiolegale@gmail.com; Pec: stefano.digiacomodigiacomo@avvragusa.legalmail.it;

Tel: 3395496423 fax: 09321613917

- **Resistente**

NONCHE' CONTRO

Ambito Territoriale di Catania – Ufficio VII – in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Catania alla P. Mascagni 52 – 95131 (c.f.: 80008730873) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania alla Via Vecchia Ognina, 149 cap 95127 pec: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

- **Resistente**

E NEI CONFRONTI

Della sig.ra Leone Gaetana residente in Viagrande (CT) alla Via Giovanni Paolo II n. 13 - 95029 inserita nella classe di concorso A046, nonché nei confronti di tutti gli altri docenti iscritti e utilmente collocati nella Graduatoria Provinciale per le supplenze di seconda fascia (GPS) dell'Ambito Territoriale di Catania classe di concorso A046 e comunque nei confronti di tutti i docenti che si troverebbero scavalcati in graduatoria per il punteggio della ricorrente

- controinteressati

Per la trasposizione in sede giurisdizionale del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica promosso dalla sig.ra Campailla Giuseppina, conseguentemente all'opposizione spiegata dal Ministero dell'Istruzione (all. 13)

PER L'ANNULLAMENTO

- Del provvedimento della graduatoria prot. numero 0013545 del 02.09.2020 del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Catania pubblicato sul sito web <https://ct.usr.sicilia.it/> in data 02.09.2020 avente ad oggetto graduatoria provinciale per le supplenze GPS definitiva per la provincia di Catania per il personale docente della Scuola Primaria, della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Secondaria di I e II grado e personale educativo valevole per gli AA.SS 2020/2021



Avv. Stefano Di Giacomo Avv. Antonino Di Giacomo

Via Sorda Sampieri 27 – 97015 – Modica

Email: digiacomostudiolegale@gmail.com; Pec: stefano.digiacomo@avvragusa.legalmail.it;

Tel: 3395496423 fax: 09321613917

- e 2021/2022 con cui in violazione di legge non si è provveduto ad una corretta valutazione dei titoli della sig.ra Campailla Giuseppina e relativo posizionamento graduatoria GPS n. 26904, classe di concorso A046 n. 160 con punti 55,00 (All. 1);*
- Del provvedimento di rettifica prot. numero n.0015943 del 26.09.2020 del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Catania pubblicato sul sito web <https://ct.usr.sicilia.it/> il 26.09.2020 avente ad oggetto la rettifica delle graduatorie provinciali delle supplenze pubblicate con provvedimento del 02.09.2020 (All. 2);*
 - Delle operazioni di nomine in provincia di Catania effettuate sulla scorta di graduatoria illegittima per la classe di concorso A046 (discipline giuridiche ed economiche) e per effetto la condanna in forma specifica ex art. 30, c.2 c.p.a. del Ministero Convenuto ad adottare in favore della ricorrente il provvedimento di rettifica della graduatoria medesima con esatto posizionamento della sig.ra Campailla nella graduatoria finale della classe di insegnamento A046;*
 - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorchè di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente e che comunque impediscano alla ricorrente il giusto inserimento nella Graduatoria di Istituto della classe A046 del personale docente per il biennio 2020/2022;*
 - degli atti istruttori e conclusivi dell'errata valutazione dei titoli da parte dell'ufficio di segreteria dell'Istituto IPSS "L. Mangano" di Catania quale scuola Polo demandata alla valutazione delle domande di supplenza su delega del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Catania prot N. 0012412 del 11.08.2020 (all. 3).*

Con l'anzidetto Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica notificato a tutte le parti in data 31.12.2020 (all. 14) i sottoscritti procuratori, nell'interesse della sig.ra Campailla, hanno chiesto l'annullamento degli atti indicati in epigrafe con l'adozione di ogni più idonea misura cautelare; il ricorso viene di seguito fedelmente trascritto

"ECC.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Avv. Stefano Di Giacomo Avv. Antonino Di Giacomo

Via Sorda Sampieri 27 – 97015 – Modica

Email: digiacomostudiolegale@gmail.com; Pec: stefano.digiacomo@avvragusa.legalmail.it;

Tel: 3395496423 fax: 09321613917

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

EX ART. 8 D.P.R. N. 1199/1971

**** *** ****

PER: la sig.ra **CAMPAILLA GIUSEPPINA (C.F.: CMPGPP81B43H163R)** nata a Ragusa (RG) il 03.02.1981 e residente ad Ispica (RG) alla Via Degli Studi 10 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Di Giacomo (c.f.: DGCNN54L15F258D) del foro di Ragusa e Avv. Stefano Di Giacomo (c.f.: DGCSFN89D27H163G) del foro di Ragusa ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modica alla Via Sorda Sampieri 27, che la rappresentano e difendono congiuntamente e/o disgiuntamente in virtù di procura in calce al presente atto.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il seguente numero di telefax: 09321613917 ovvero presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: stefano.digiacomo@avvragusa.legalmail.it.

- **Ricorrente**

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore con sede in Roma 00153 Viale Trastevere 76/A (C.F.: 80185250588)

- **Resistente**

NONCHE' CONTRO

Ambito Territoriale di Catania – Ufficio VII – in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Catania alla P. Mascagni 52 – 95131 C.F. 80008730873

- **Resistente**

E NEI CONFRONTI

Della sig.ra Leone Gaetana residente in Viagrande (CT) alla Via Giovanni Paolo II n. 13 - 95029 inserita nella classe di concorso A046, nonché nei confronti di tutti gli altri docenti iscritti e utilmente collocati nella Graduatoria Provinciale per le supplenze di seconda fascia (GPS) dell'Ambito Territoriale di Catania classe di concorso A046 e comunque nei confronti di tutti i docenti che si troverebbero scavalcati in graduatoria per il punteggio della ricorrente

- **controinteressati**

PER L'ANNULLAMENTO

- Del provvedimento della graduatoria prot. numero 0013545 del 02.09.2020 del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Catania pubblicato sul sito web <https://ct.usr.sicilia.it/> in data 02.09.2020 avente ad oggetto graduatoria provinciale per le supplenze GPS definitiva per la provincia di Catania per il personale docente della Scuola Primaria, della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Secondaria di I e II grado e personale educativo valevole per gli AA.SS 2020/2021 e 2021/2022 con cui in violazione di legge non si è provveduto ad una corretta valutazione dei titoli della sig.ra Campailla Giuseppina e relativo posizionamento graduatoria GPS n. 26904, classe di concorso A046 n. 160 con punti 55,00 (All. 1);



Avv. Stefano Di Giacomo Avv. Antonino Di Giacomo

Via Sorda Sampieri 27 – 97015 – Modica

Email: digiacomostudiolegale@gmail.com; Pec: stefano.digiacomo@avvragusa.legalmail.it;

Tel: 3395496423 fax: 09321613917

- Del provvedimento di rettifica prot. numero n.0015943 del 26.09.2020 del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Catania pubblicato sul sito web <https://ct.usr.sicilia.it/> il 26.09.2020 avente ad oggetto la rettifica delle graduatorie provinciali delle supplenze pubblicate con provvedimento del 02.09.2020 (All. 2);
- Delle operazioni di nomine in provincia di Catania effettuate sulla scorta di graduatoria illegittima per la classe di concorso A046 (discipline giuridiche ed economiche) e per effetto la condanna in forma specifica ex art. 30, c.2 c.p.a. del Ministero Convenuto ad adottare in favore della ricorrente il provvedimento di rettifica della graduatoria medesima con esatto posizionamento della sig.ra Campailla nella graduatoria finale della classe di insegnamento A046;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorchè di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente e che comunque impediscano alla ricorrente il giusto inserimento nella Graduatoria di Istituto della classe A046 del personale docente per il biennio 2020/2022;
- degli atti istruttori e conclusivi dell'errata valutazione dei titoli da parte dell'ufficio di segreteria dell'Istituto IPSS "L. Mangano" di Catania quale scuola Polo demandata alla valutazione delle domande di supplenza su delega del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Catania prot N. 0012412 del 11.08.2020 (all. 3)

FATTO

In data 01/08/2020 con prot. Telematico M_PI AOPOLIS. REGISTRO UFFICIALE.I.155,003858 del 01.08.2020 la mia assistita dott.ssa Campailla Giuseppina, in possesso di laurea specialistica in "Scienze delle Pubbliche Amministrazioni" unitamente ai titoli culturali, didattici e di servizio, presentava istanza per l'inserimento nella graduatoria provinciale e di Istituto per il personale docente per la classe di concorso A046 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (all. 4).

L'ufficio di segreteria dell'IPSS "L. Mangano" a seguito della valutazione della domanda e dei titoli autocertificati attribuiva erroneamente – ed in violazione di legge - alla mia assistita un punteggio complessivo di punti 55,00 (all. 5) – posizione GPS n. 26904, classe di concorso A046 n. 160 - in contrasto alla tabella di valutazione A/4 (all. 6) costituito:

- dal titolo di accesso nella stringa excel della graduatoria: K. Punti **25**;

- titolo di servizio punti **30**.

A seguito dell'errata valutazione dei titoli veniva collocata nella classe di concorso al posto n. 160 con punti 55,00 anziché 69,50 per le ragioni di seguito esposte.

Ciò posto, la valutazione dei titoli risulta errata e non valutata in conformità alla tabella A/4 congiunta all'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 (all. 7) e gravemente lesiva dei diritti e degli interessi legittimi della ricorrente e pertanto va annullata per le sue esposte premesse di fatto e per i seguenti motivi di diritto. In buona sostanza i provvedimenti oggi impugnati sono illegittimi e infondati e meritano di essere annullati per i seguenti motivi.

DIRITTO



Avv. Stefano Di Giacomo Avv. Antonino Di Giacomo

Via Sorda Sampieri 27 – 97015 – Modica

Email: digiacomostudiolegale@gmail.com; Pec: stefano.digiacomo@avvragusa.legalmail.it;

Tel: 3395496423 fax: 09321613917

- I. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA N. 60/2020 E DELLA TABELLA A/4. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA (ART. 97 COST) - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

L'operato amministrativo si pone, innanzitutto, in aperta violazione della stessa O.M. N. 60 DEL 2020 e della Tabella A/4 di valutazione che costituisce la lex specialis della procedura.

Infatti, la valutazione del punteggio risulta errato in quanto i titoli non sono stati determinati in conformità alla legittima tabella su indicata.

Più nello specifico, dalla presentazione della domanda, la ricorrente risulta in possesso – come da autocertificazione presentata nella domanda di inserimento – dei seguenti titoli valutabili in conformità alla tabella A/4 di cui alla predetta ordinanza ministeriale e dunque:

- 1) Tab. A.1 - Titolo di accesso: Diploma di Laurea specialistica in "Scienze delle Pubbliche Amministrazioni" rilasciata dall'Università degli Studi di Catania in data 14.12.2006 con la votazione di 102/110 pari a **punti 25**;
- 2) Tab. B.1 – Diploma di laurea triennale in "Scienze del Governo dell'Amministrazione" conseguito il 25.11.2004 con voto 97/110 pari a **punti 3**;
- 3) Tab. B.14 - Certificazione linguistica di inglese B/2 rilasciata da ESB English Speaking Board LTD nel giugno 2017 pari a **punti 3**;
- 4) Tab. B.15 Master progettazione gestione e rendicontazione dei progetti comunitari conseguito il 15.11.2012 presso l'Università degli Studi di Catania patrocinato anche dal Fondo Sociale dell'Unione Europea pari a **punti 1**;
- 5) Tab. B.17 - Certificazione informatica Eipass 7 moduli rilasciata in data 19.06.2017 pari a **punti 0,50**;
- 6) Tab. B.17 – Certificazione ECDL rilasciata in data 4.06.2002 dall'Istituto Tecnico per Geometri F.Gagliardi di Ragusa pari a **punti 0,50**;
- 7) Tab. B.17 – Certificazione profittevole del corso di tecnica ed uso del computer rilasciata nel giugno 1996 pari a **punti 0,50**;
- 8) Tab. C.1 – Servizio prestato presso I.T.C. Verga Paritario di Catania dal 15.03.2017 al 31.08.2017 per giorni 180 pari a **punti 12**;
- 9) Tab. C. 1 – Servizio prestato presso Istituto Tecnico Turistico Paritario "Quasimodo" dal 9.10.2015 al 30.06.2016 per giorni 266 pari a **punti 12**;
- 10) Tab. C. 1 – Servizio prestato presso Istituto Tecnico Turistico Paritario "Quasimodo" dal 13.01.2012 al 31.08.2012 per giorni 232 pari a **punti 12**.

I suddetti titoli, oltre ad essere prodotti in copia vengono anche autocertificati dalla ricorrente (all. 8)

La nota ministeriale 0001550 del 4.09.2020 (all. 9), destinata agli Uffici scolastici, sottolinea la necessità di verificare i punteggi assegnati agli aspiranti procedendo eventualmente in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all'accoglimento dei reclami manifestamente fondati e pertanto con pec del 23.10.2020 la sig.ra Campailla, per il tramite degli scriventi procuratori, presentava rettifica del punteggio in autotutela per il riesame della domanda trasmettendola al Dirigente dell'Ambito Territoriale di Catania, al Dirigente dell'IPSS "L. Mangano" di Catania e al Dirigente del Liceo Scientifico Statale delegato dall'Ambito Territoriale al conferimento degli incarichi annuali per la classe di concorso A046 per l'A.S. 2020/2021 (all. 10).



Avv. Stefano Di Giacomo Avv. Antonino Di Giacomo

Via Sorda Sampieri 27 – 97015 – Modica

Email: digiacomostudiolegale@gmail.com; Pec: stefano.digiacomano@avvragusa.legalmail.it;

Tel: 3395496423 fax: 09321613917

Pertanto gli aspiranti che ravvisino errori nella valutazione delle proprie istanze di iscrizione nelle graduatorie potranno presentare motivato reclamo o rettifica in autotutela chiedendo l'attribuzione del punteggio corretto al fine di evitare inutili condanne.

Alla data odierna, nonostante quanto previsto e ribadito parte resistente non hai mai provveduto a riesaminare e rettificare la graduatoria né fornire alcun riscontro come già avvenuto con il provvedimento di rettifica da parte dell'Ambito Territoriale di Catania prot. n. 0015943 del 26.09.2020, ciò in violazione dei principi di buon andamento della P.A., in eccesso di potere ed in contrasto all'ordinanza n. 60 del 2020 e alla nota n. 0001550 del 4.09.2020.

Ritenuto che l'operato in concreto dell'Usp di Catania e dell'Istituto di istruzione superiore "L. Mangano" di Catania che hanno attribuito e convalidato il punteggio predetto si discosta dalla normativa regolamentare manifestando in pieno la propria illegittimità.

Il danno che matura in capo alla ricorrente appare enormemente lesivo dal punto di vista professionale in quanto è esclusa dagli incarichi annuali ed alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31.08.2021 e per l'anno successivo per la classe di concorso "A046 Scienze giuridiche ed economiche" in provincia di Catania. Gli incarichi annuali sono stati già disposti dal Liceo Scientifico "G. Galilei" di Catania su incarico e delega dell'Usp di Catania privando la nostra assistita della possibilità di ottenere un contratto di lavoro per l'insegnamento in una delle sedi disponibili e preferenziali in relazione al punteggio spettante, pari a 69,50.

In tale ottica, l'illegittimità dell'operato dell'Usp di Catania e dell'IPSS "L. Mangano" di Catania ha privato la ricorrente della possibilità di insegnare nella classe A046; in altri termini la sig.ra Campailla avrebbe avuto titolo all'attribuzione della cattedra in discipline giuridiche ed economiche considerato, tra l'altro, che per il predetto punteggio – anche inferiore – dei colleghi inseriti nella graduatoria GPS sono stati nominati.

Pertanto l'illegittimità dedotta si è riversata anche sulle nomine effettuate in forza della graduatoria illegittima per la classe di concorso A046.

La pubblica amministrazione procedente, nella valutazione della domanda presentata dall'odierna ricorrente, ha posto in essere un comportamento negligente e superficiale, con palese difetto di istruttoria nella valutazione dei titoli nonostante la domanda e le autocertificazioni fossero particolarmente dettagliate riportando i titoli culturali, didattici e professionali.

E' evidente, pertanto, la palese violazione dell'art. 97 della Costituzione, ergo del principio di buona amministrazione, nella sua espressione più ampia di principio in funzione dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini e di obbligo dell'amministrazione, che comprende altresì i principi di imparzialità, ragionevolezza, equità, obiettività, coerenza, proporzionalità, parità di trattamento ed assenza di discriminazioni. Appare chiaro che l'attribuzione di un punteggio erroneo a danno della ricorrente va a ledere i predetti principi costituzionalmente garantiti, evitando di costringere l'odierna ricorrente alla presentazione del presente ricorso assumendosi tra l'altro, per responsabilità obiettiva delle Amministrazioni, ingenti oneri e spese per il procedimento a suo carico.

Sulla sospensiva.

Appare inevitabile che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare in quanto, evidenziata la fondatezza delle censure articolate nel presente ricorso, si rilevano i presupposti di urgenza per formulare istanza per l'adozione di misure cautelari. Il fumus boni iuris è nei motivi suesposti, mentre per quanto riguarda il periculum in mora, il pericolo grave ed irreparabile è in re ipsa poiché, in mancanza del provvedimento cautelare invocato, la decisione definitiva potrebbe arrivare quando già il biennio sarebbe concluso, con irreparabile danno economico, professionale e culturale a danno della ricorrente.



Avv. Stefano Di Giacomo Avv. Antonino Di Giacomo

Via Sorda Sampieri 27 – 97015 – Modica

Email: digiacomostudiolegale@gmail.com; Pec: stefano.digiacomo@avvragsusa.legalmail.it;

Tel: 3395496423 fax: 09321613917

L'illegittimità delle nomine disposte in assenza di corretta formulazione della graduatoria della classe di docenza A046 impone misure cautelari che dispongano il rifacimento delle stesse, consentendo dunque alla ricorrente la possibilità di ottenere l'incarico della supplenza annuale in una delle Istituzioni scolastiche preferenziali in relazione al punteggio riconosciuto.

**** *

**** *

Per tutto quanto esposto, premesso e considerato, la sig.ra Campailla Giuseppina, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

Che l'Ecc.mo Presidente della Repubblica voglia accogliere il presente ricorso straordinario ex art. 8 d.P.R. n. 1199/1971 per tutti i motivi di cui in narrativa e per quanto di ragione, previa sospensione dell'efficacia e/o applicazione di altra ritenuta opportuna misura cautelare, annullare i provvedimenti di cui in epigrafe nella parte in cui non attribuiscono il punteggio corretto di 69,50 determinato in narrativa o comunque nella misura che verrà valutata a seguito di un corretto e legittimo riesame della domanda e dei titoli in relazione al punteggio previsto dalla tabella A/4 allegata all'ordinanza n. 60 del 2020 e conseguentemente ordinare alle Amministrazioni procedenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, di procedere alla stipula del contratto di lavoro per la classe di concorso A046 in Scienze giuridiche ed economiche.

Con vittoria di spese e compensi oltre spese generali e Cpa come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, D.P.R. n. 115/2002, la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato fisso di € 650,00 che viene versato a mezzo del modello F24 Elide come prescritto dalla normativa vigente.

Modica, 30.12.2020.

Si allegano in copia i seguenti documenti:

- 1. Provvedimento Ambito territoriale di Catania n. 0013545 del 2.09.2020;*
- 2. Provvedimento di rettifica Ambito territoriale di Catania n. 0015943 del 26.09.2020;*
- 3. Delega valutazione domande GPS Scuola Polo prot. n. 0012412 del 11.08.2020*
- 4. Istanza inserimento in GPS anno 2020/2021 n. M_PI AOOPOLIS. REGISTRO UFFICIALE.I.155,003858 del 01.08.2020;*
- 5. Posizionamento graduatoria classe di concorso A046;*
- 6. Tab. A/4 dei titoli valutabili allegata all'ordinanza n. 60 / 2020;*
- 7. Ordinanza ministeriale n. 60 / 2020;*
- 8. Dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma della sig.ra Campailla Giuseppina unitamente ai titoli posseduti e servizi prestati;*
- 9. Nota ministeriale n. 0001550 del 4.09.2020;*
- 10. Richiesta di rettifica in autotutela del 23.10.2020 trasmessa via pec con ricevute di accettazione e di consegna;*
- 11. Procura alle liti;*
- 12. F24 Elide*

Avv. Antonino Di Giacomo



Avv. Stefano Di Giacomo Avv. Antonino Di Giacomo

Via Sorda Sampieri 27 – 97015 – Modica

Email: digiacomostudiolegale@gmail.com; Pec: stefano.digiacomo@avvrugusa.legalmail.it;

Tel: 3395496423 fax: 09321613917

Avv. Stefano Di Giacomo”.

Il Ricorso Straordinario veniva notificato ai resistenti ed al controinteressato in data 31.12.2020 (all. 14) e – spedito entro i termini di legge per il deposito al Ministero dell'Istruzione dapprima in copia “con velina” (all. 16) e successivamente l'originale del ricorso (all. 15) depositato con raccomandata A.R. (all. 17)

Con atto di opposizione notificato agli avv. Stefano Di Giacomo e Antonino Di Giacomo nell'interesse della sig.ra Campailla Giuseppina in data 15.02.2021 (all. 13), il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro pro tempore a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha avanzato opposizione ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, facendo istanza per la trasposizione e la decisione in sede giurisdizionale dell'anzidetto ricorso straordinario.

Con il presente atto, quindi, la sig.ra Campailla Giuseppina, ut supra rappresentata e difesa, intende insistere nel ricorso, riassume la causa costituendosi in giudizio avanti all'intestato Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, richiamando e proponendo in questa sede le difese, domande e conclusioni tutte svolte nel ricorso straordinario quivi trasposto e supra trascritto e

CHIEDE

All'Ecc.mo Tribunale amministrativo Regionale adito di voler,

- annullare gli atti impugnati nei termini indicati, previa adozione delle misure cautelari di seguito esplicitate.

- con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore degli odierni procuratori.

Domanda di adozione di misure cautelari collegiali.

Si richiama quanto scritto nell'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati contenuta nel ricorso straordinario trasposto, anche in relazione alla sussistenza dei profili di periculum in mora. Il pericolo grave ed irreparabile è in re ipsa poiché, in mancanza del provvedimento cautelare invocato, la decisione definitiva potrebbe arrivare quando già il biennio sarebbe concluso, con irreparabile danno economico, professionale e culturale. L'illegittimità delle nomine disposte in assenza di corretta formulazione della graduatoria della classe di docenza A046 impone misure cautelari che dispongano il rifacimento delle stesse, consentendo dunque alla ricorrente la possibilità di ottenere l'incarico della supplenza annuale in una delle Istituzioni scolastiche preferenziali in relazione al punteggio riconosciuto.

Si depositano:

- 1. Provvedimento Ambito territoriale di Catania n. 0013545 del 2.09.2020;*
- 2. Provvedimento di rettifica Ambito territoriale di Catania n. 0015943 del 26.09.2020;*
- 3. Delega valutazione domande GPS Scuola Polo prot. n. 0012412 del 11.08.2020*



Avv. Stefano Di Giacomo Avv. Antonino Di Giacomo

Via Sorda Sampieri 27 – 97015 – Modica

Email: digiacomostudiolegale@gmail.com; Pec: stefano.digiacomodigiacomo@avvragusa.legalmail.it;

Tel: 3395496423 fax: 09321613917

4. Istanza inserimento in GPS anno 2020/2021 n. M_PI A00POLIS. REGISTRO UFFICIALE.I.155,003858 del 01.08.2020;
5. Posizionamento graduatoria classe di concorso A046;
6. Tab. A/4 dei titoli valutabili allegata all'ordinanza n. 60 / 2020;
7. Ordinanza ministeriale n. 60 / 2020;
8. Dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma della sig.ra Campailla Giuseppina unitamente ai titoli posseduti e servizi prestati;
9. Nota ministeriale n. 0001550 del 4.09.2020;
10. Richiesta di rettifica in autotutela del 23.10.2020 trasmessa via pec con ricevute di accettazione e di consegna;
11. Procura alle liti;
12. F24 Elide

Ed inoltre i seguenti allegati:

13. Atto di opposizione del Ministero dell'Istruzione ex art. 10, comma 1 D.P.R. n. 1199 del 1971
14. Copia del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica notificato con velina
15. Originale del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica con relata di notifica ai resistenti e controinteressati
16. Copia del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica con velina depositato entro i termini di legge presso il Ministero dell'Istruzione
17. Originale del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica depositato con relata di notifica ai resistenti e controinteressati

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso

PREMESSO CHE

Il ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a
- tutti i docenti attualmente inseriti nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) pubblicata nell' Ambito Territoriale di interesse della ricorrente

CONSTATATO CHE

- La notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati nei modi ordinari risulterebbe estremamente difficile stante il numero rilevante dei destinatari;*
- Il TAR del Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone la pubblicazione del ricorso e del testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte*

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità



Avv. Stefano Di Giacomo Avv. Antonino Di Giacomo

Via Sorda Sampieri 27 – 97015 – Modica

Email: digiacomostudiolegale@gmail.com; Pec: stefano.digiacomodigiacomo@avvragusa.legalmail.it;

Tel: 3395496423 fax: 09321613917

diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c.

Si dichiara che il contributo unificato è pari ad €. 650,00 ed è già stato assolto in data 30.12.2020 con la proposizione del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, di cui si allega copia.

Con osservanza.

Modica, 19.03.2021

Avv. Stefano Di Giacomo

Avv. Antonino Di Giacomo"

*** ***** ***

Le ulteriori scansioni processuali sono descritte in premessa.

E' precipuo interesse della ricorrente vedere pronunciato nel merito dal Giudice ritenuto competente l'accoglimento della propria domanda originariamente posta per le ragioni appresso esplicate. In particolare, parte ricorrente ha presentato dapprima Ricorso al Capo dello Stato, successivamente trasposizione al Tar per una corretta valutazione dei titoli di cui era in possesso, considerato che avrebbe vantato un punteggio notevolmente superiore rispetto a quello riportato dai colleghi che hanno ottenuto un contratto di lavoro.

Oggi, riassumendo la causa ed avendo attuale e concreto interesse, rivendica il proprio diritto all'attribuzione del punteggio ad Ella spettante.

Ritenuto che l'operato in concreto dell'Usp di Catania e dell'Istituto di istruzione superiore "L. Mangano" di Catania che hanno attribuito e convalidato il punteggio di punti 55 per la classe di concorso A046 e punti 55 per le graduatorie EE ed AA risulta illegittimo ed infondato tant'è che poi, **a seguito dell'accoglimento del provvedimento cautelare emesso dal TAR, il predetto Istituto attribuiva un punteggio maggiore e più nello specifico:**

AAAA	pos. 688 punti 65 (1^ fascia);
EEEE	pos. 714 punti 65,(1^ fascia);
A046	pos. 123 punti 62 (2^ fascia)
PPPP	pos. 50 punti 24,50 (1^ fascia)



Si precisa però che i suddetti punteggi, sebbene notevolmente maggiori rispetto a quelli precedentemente valutati, risultano comunque inferiori, perché non sono stati valutati di fatto i seguenti titoli, come da tabella A/4 dell'O.M. n. 60 del 2020;

- 1) Diploma di Laurea triennale **punti 3** conseguita con punti 97/110 (tab 1);
- 2) Certificazione linguistica B2 **punti 3** (tab 14);
- 3) Master progettazione e rendicontazione progetti comunitari **punti 1** (tab. 15);
- 4) Certificazione tecnica e uso del computer punti 0,50 (tab. b17).

Conseguentemente, la ricorrente avrebbe avuto un punteggio ulteriore rispetto a quello già calcolato dall'Istituzione L" Mangano" a seguito del provvedimento cautelare e precisamente 69,50 e non punti 62 per la classe a 046 e per la scuola dell'infanzia ed elementare punti 69,5 anziché punti 65.

Il predetto punteggio si discosta dalla normativa regolamentare manifestando in pieno la propria illegittimità.

La pubblica amministrazione procedente, nella valutazione della domanda presentata dall'odierna ricorrente, ha posto in essere un comportamento negligente e superficiale, con palese difetto di istruttoria nella valutazione dei titoli nonostante la domanda e le autocertificazioni fossero particolarmente dettagliate riportando i titoli culturali, didattici e professionali.

Sulla richiesta di provvedimento cautelare

Appare inevitabile che sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare in quanto, evidenziata la fondatezza delle censure articolate nel presente ricorso, si rilevano i presupposti di urgenza per formulare istanza per l'adozione di misure cautelari. Il fumus boni iuris è nei motivi suesposti, mentre per quanto riguarda il periculum in mora, il pericolo grave ed irreparabile è in re ipsa poiché, in mancanza del provvedimento cautelare invocato, la decisione definitiva potrebbe arrivare quando l'anno scolastico 2021/2022 sarebbe concluso, con irreparabile danno economico, professionale e culturale a danno della ricorrente.

Inoltre si fa presente che parte ricorrente, a seguito della pubblicazione della graduatoria e della ripubblicazione delle graduatorie provinciali prot 17751 del 03/09/2021 da parte dell'Ambito Territoriale a seguito delle rettifiche apportate con nota prot. 0022692 del 04/11/2021 conferisce supplenza annuale proprio sulla base del punteggio attribuito a seguito della decisione cautelare del TAR, nelle more della decisione di merito,



rischierebbe la revoca del provvedimento di nomina dell'incarico annuale presso l'I.C. Vespucci Capuana Pirandello dal 5.11.2021 al 30.06.2022 conferito con contratto Prot. N.4582 del 5.11.2021.

Inoltre una revoca immediata comporterebbe la cessazione dell'incarico in atto conferito, senza attribuzione del punteggio attribuito in sede cautelare dal Tar di Catania N. 00447/2021 REG.Ric, potendo far retrocedere la mia assistita nelle graduatorie con un punteggio notevolmente inferiore e con grave danno e pregiudizio irreparabile sia dal punto di vista professionale che economico.

Ciò pregiudicando anche per gli anni successivi il diritto ad avere la valutazione dei titoli culturali e professionali corrispondenti a quello di cui la stessa risulta titolare ed in possesso.

L'illegittimità delle nomine disposte in assenza di corretta formulazione delle graduatorie della classe di docenza A046 e della scuola Primaria EEEE e della Scuola dell'Infanzia AAAA impongono pertanto misure cautelari che dispongano il rifacimento delle graduatorie stesse, e nelle more dell'istruttoria si chiede **confermare , il punteggio attribuito in sede cautelare dal Tar di Catania a seguito di rivalutazione dell'Istituto L. Mangano".**

Consentendo alla ricorrente per il corrente A.S. la possibilità della prosecuzione dell'incarico della supplenza annuale di insegnante elementare, in relazione al punteggio con punti 65 quale insegnante di Scuola Primaria con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30/06/2022 stipulato dall' I.C."Vespucci Capuana. Inoltre, per come confermato in numerose pronunce cautelari emessa dai vari Tribunale del Lavoro *"ricorre altresì il periculum in mora, atteso che l'istante ha allegato e sufficientemente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente e irreparabile, offrendo circostanze specifiche- diverse dalla natura della causa- comprovanti un danno professionale non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata; infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma consentirebbero agli altri docenti che precedono in graduatoria OMISSIS di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire quindi maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose"* (Tribunale di Messina ord. Cautelare n. 1115 del 19.01.2021).

Inoltre, nel caso di specie, il danno grave ed irreparabile subito dalla ricorrente rileva sotto vari aspetti:

1. Nel corrente A.S., rebus sic stantibus, la ricorrente ha avuto assegnazione di un posto di lavoro a tempo determinato fino al 30.06.2022;



2. Lo scorrimento in alto delle graduatorie e l'immissione di altri negli incarichi nelle scuole pregiudica la ricorrente, in quanto ne consegue la perdita di retribuzione ed annessi;
3. I docenti che hanno ottenuto pronunce positive nei giudizi proposti innanzi ai Tribunali del lavoro stanno ottenendo l'attribuzione del corretto punteggio in graduatoria, circostanza quest'ultima che lede gravemente coloro che ancora non hanno promosso ricorso e/o chiesto al Giudice del Lavoro il riconoscimento della correzione dell'inserimento in graduatoria, ciò per effetto della riassunzione per difetto di giurisdizione a seguito di recenti sentenze del Consiglio di Stato nonostante il ricorso era stato accolto in sede cautelare dal **Tar di Catania N. 00447/2021 REG.Ric**
4. Agli altri docenti, chiamati in preferenza rispetto alla ricorrente nonostante il possesso di un punteggio inferiore, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future.

**ISTANZA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE ART.669
SEXIES COMMA 2 C.P.C.**

Per quanto sopra argomentato appare, inoltre, necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c., in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento, che intervenisse dopo la convocazione e audizione delle parti, potrebbe trovare oggettive difficoltà di attuazione. Ed, infatti, qualora venisse proposta una azione ordinaria volta all'accertamento del diritto in esame, in attesa del giudizio di merito il diritto in parola potrebbe essere pregiudicato in maniera grave ed irreparabile.

*** ***** ***

Tutto ciò premesso, la sig.ra Campailla Giuseppina, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, avendo interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto con il proprio atto introduttivo depositato innanzi al TAR sezione staccata di Catania

RICORRE IN RIASSUNZIONE

All'Onorevole Tribunale di Catania, sezione Lavoro, affinché, fissata l'udienza Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Previa disapplicazione



Avv. Stefano Di Giacomo Avv. Antonino Di Giacomo

Via Sorda Sampieri 27 – 97015 – Modica

Email: digiacomostudiolegale@gmail.com; Pec: stefano.digiacomo@avvragusa.legalmail.it;

Tel: 3395496423 fax: 09321613917

- Del provvedimento della graduatoria prot. numero 0013545 del 02.09.2020 del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Catania pubblicato sul sito web <https://ct.usr.sicilia.it/> in data 02.09.2020 avente ad oggetto graduatoria provinciale per le supplenze GPS definitiva per la provincia di Catania per il personale docente della Scuola Primaria, della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Secondaria di I e II grado e personale educativo valevole per gli AA.SS 2020/2021 e 2021/2022 con cui in violazione di legge non si è provveduto ad una corretta valutazione dei titoli della sig.ra Campailla Giuseppina e relativo posizionamento graduatoria GPS n. 26904, nella scuola secondaria di II grado classe di concorso A046 n. 160 con punti 55,00 (All. 1); e nelle graduatorie della scuola primaria EEEE, dell' Infanzia A.A.A.A. e personale educativo.
- Del provvedimento di rettifica prot. numero n.0015943 del 26.09.2020 del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Catania pubblicato sul sito web <https://ct.usr.sicilia.it/> il 26.09.2020 avente ad oggetto la rettifica delle graduatorie provinciali delle supplenze pubblicate con provvedimento del 02.09.2020 (All. 2);
- Delle operazioni di nomine in provincia di Catania effettuate sulla scorta di graduatoria illegittima per la classe di concorso A046 (discipline giuridiche ed economiche) e per effetto la condanna in forma specifica ex art. 30, c.2 c.p.a. del Ministero Convenuto ad adottare in favore della ricorrente il provvedimento di rettifica della graduatoria medesima con esatto posizionamento della sig.ra Campailla nella graduatoria finale della classe di insegnamento A046;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorchè di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente e che comunque impediscano alla ricorrente il giusto inserimento nella Graduatoria di Istituto della classe A046 del personale docente per il biennio 2020/2022;
- degli atti istruttori e conclusivi dell'errata valutazione dei titoli da parte dell'ufficio di segreteria dell'Istituto IPSS "L. Mangano" di Catania quale scuola Polo demandata alla valutazione delle domande di supplenza su delega del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Catania prot N. 0012412 del 11.08.2020 (all. 3),

IN VIA CAUTELARE D'URGENZA

ritenuto sussistente il fumus boni iuris ed il periculum in mora, in accoglimento del presente ricorso, contrariis reiectis, emettere, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, accogliere le seguenti motivazioni esposte:



Avv. Stefano Di Giacomo Avv. Antonino Di Giacomo

Via Sorda Sampieri 27 – 97015 – Modica

Email: digiacomostudiolegale@gmail.com; Pec: stefano.digiacomodigiacomo@avvragusa.legalmail.it;

Tel: 3395496423 fax: 09321613917

1. ritenere, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere correttamente inserita nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS), 2020/2022, classe di concorso A046, nella scuola primaria AAAA e nella scuola dell'infanzia EEEE gestite dall'**Ufficio dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Catania** con il seguente punteggio:

A046: 69,50: Punti ;

Scuola Primaria EE Punti 69,50;

Scuola dell'Infanzia punti 69,50;

PPPP Punti 24,50

Conseguentemente, per l'effetto, ordinare all' Ufficio V Ambito Territoriale di Catania ed ove occorra al MIUR di procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo la ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lei spettanti per come sopra specificati.

In subordine ritenere, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere correttamente inserita nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS), 2020/2022, classe di concorso A046, nella scuola primaria AAAA e nella scuola dell'infanzia EEEE gestite dall'**Ufficio dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Catania** con il punteggio riconosciuto dall'Istituto IPSS " L. Mangano in relazione al provvedimento cautelare emesso dal Tar Reg. Ric. 00447/2021 del 10/06/2021 e cioè

AAAA pos. 688 punti 65 (1^ fascia);

EEEE pos. 714 punti 65,(1^ fascia);

A046 pos. 123 punti 62 (2^ fascia)

PPPP pos. 50 punti 24,50 (1^ fascia)

2. ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziali (graduatorie provinciali delle supplenze e graduatorie di istituto della Provincia di Catania vigenti per il biennio 2020-2022 per le classi di concorso A046, Scuola primaria EEEE e Scuola dell'infanzia AAAA);
3. ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nella detta graduatoria;
4. adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;



NEL MERITO

5. nel merito, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ciascuno per quanto di competenza, a procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo la ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lei spettanti per come sopra specificati;
6. condannare parti resistenti, in persona dei legali rappresentanti, al risarcimento del danno a favore di parte ricorrente che si quantifica nella differenza retributiva tra l'incarico che avrebbe ricevuto sulla base del punteggio spettante nella classe A046 dal 1.09.2020 al 31.08.2021 e quello erroneamente attribuito nella classe di sostegno dal 9.10.2020 al 30.06.2021 ed al conseguenziale riconoscimento del servizio che avrebbe prestato nella classe A046

Ai fini del contributo unificato si fa presente che è già stato versato per il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica e successivamente trasposto al TAR.

Con riserva di ulteriormente dedurre, precisare e produrre, nonché di articolare i mezzi di prova nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Sin da ora si produce la seguente documentazione:

1. *Provvedimento Ambito territoriale di Catania n. 0013545 del 2.09.2020;*
2. *Provvedimento di rettifica Ambito territoriale di Catania n. 0015943 del 26.09.2020;*
3. *Delega valutazione domande GPS Scuola Polo prot. n. 0012412 del 11.08.2020*
4. *Istanza inserimento in GPS anno 2020/2021 n. M_PI AOOPOLIS. REGISTRO UFFICIALE.I.155,003858 del 01.08.2020;*
5. *Posizionamento graduatoria classe di concorso A046;*
6. *Tab. A/4 dei titoli valutabili allegata all'ordinanza n. 60 / 2020;*
7. *Ordinanza ministeriale n. 60 / 2020;*
8. *Dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma della sig.ra Campailla Giuseppina unitamente ai titoli posseduti e servizi prestati;*
9. *Nota ministeriale n. 0001550 del 4.09.2020;*
10. *Richiesta di rettifica in autotutela del 23.10.2020 trasmessa via pec con ricevute di accettazione e di consegna;*
11. *Procura alle liti;*
12. *F24 Elide*



Avv. Stefano Di Giacomo Avv. Antonino Di Giacomo

Via Sorda Sampieri 27 – 97015 – Modica

Email: digiacomostudiolegale@gmail.com; Pec: stefano.digiacomato@avvragusa.legalmail.it;

Tel: 3395496423 fax: 09321613917

13. Atto di opposizione del Ministero dell'Istruzione ex art. 10, comma 1 D.P.R. n. 1199 del 1971

14. Copia del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica notificato con velina

15. Originale del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica con relata di notifica ai resistenti e controinteressati

16. Copia del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica con velina depositato entro i termini di legge presso il Ministero dell'Istruzione

17. Originale del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica depositato con relata di notifica ai resistenti e controinteressati

- A. Sentenza di incompetenza estratta dal fascicolo telematico
- B. Ricorso originario estratto dal fascicolo
- C. Provvedimento cautelare
- D. Estremi del contratto di lavoro

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce all'originale del presente ricorso,

PREMESSO CHE:

-il ricorso ha per oggetto l'impugnazione delle Graduatoria GPS del personale docente della scuola secondaria classe A046 e personale della scuola primaria e dell'infanzia -ciò implica che dall'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe conseguire potenziale interesse contrario di altri docenti le cui generalità e residenza sono allo stato ignote;

-al fine dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato agli eventuali detti docenti potenzialmente controinteressati.

RILEVATO CHE:

-la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del fatto che le loro generalità e residenza sono allo stato ignote;

-l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e comunque è estremamente onerosa;

-l'art. 151 c.p.c. ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quello per via telematica o telefax;

-i Tribunali del Lavoro hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che «[...] l'urgenza e la sformatizzazione della [...] procedura [ex art. 700c.p.c.; ndr] nonché la peculiarità del caso [...] giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini [...]; applicando l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati [...] mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza



Avv. Stefano Di Giacomo Avv. Antonino Di Giacomo

Via Sorda Sampieri 27 – 97015 – Modica

Email: digiacomostudiolegale@gmail.com; Pec: stefano.digiacomo@avvragusa.legalmail.it;

Tel: 3395496423 fax: 09321613917

stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale [...]10»;
-infine, tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Tutto quanto sopra premesso e rilevato, fa

ISTANZA

affinché l'On.le Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ex art. 151 c.p.c.

AUTORIZZI

la notificazione del ricorso nei confronti dei docenti contro interessati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati: a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, di registro del ricorso e data dell'udienza; b) Nome della ricorrente ed indicazione dell'Amministrazione intimata;

c) Indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come «... i docenti attualmente contro interessati alla assegnazione definitiva della ricorrente interprovinciale AAAA in una delle Sedi di servizio nell'Ambito Territoriale attualmente assegnata a docente in posizione in graduatoria deteriore rispetto a prima»; d) Testo integrale del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza.

Avv. Stefano Di Giacomo

Avv. Antonino Di Giacomo

